

Trieste, 23 gennaio 2025

Sigg.ri Clienti
Loro indirizzi e-mail

Oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E SANATORIA 2018-2022
L'IMPORTANZA:
- **DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI VERSAMENTI**
- **E DELL'ASSENZA DI DEBITI DEFINITIVAMENTE ACCERTATI**

Per i soggetti che hanno aderito al **Concordato Preventivo Biennale** entro il termine originariamente fissato al **31 ottobre 2024** o che vi hanno aderito a seguito della riapertura dei termini entro il **12 dicembre 2024**, si pone il **tema della correttezza dei versamenti delle imposte**.

Infatti, l'articolo 22, comma 1, lettera e), del decreto D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce una **causa di decadenza** dal Concordato Preventivo **se è omesso il versamento delle somme dovute** per effetto dell'adesione **a seguito delle attività di controllo automatico della dichiarazione ex articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973**.

In proposito si è posto il dubbio se la decadenza prevista **maturi**:

- a) con la **comunicazione al contribuente dell'avviso bonario** di cui al richiamato articolo 36-bis;
- b) **oppure** soltanto dopo che sia **spirato il termine di 60 giorni per la definizione dell'avviso bonario** stesso.

La questione interpretativa è stata risolta con la **FAQ n. 6 del 17 ottobre 2024** in senso restrittivo. Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, al fine di escludere il verificarsi della causa di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale, occorre procedere al perfezionamento del **ravvedimento operoso** relativo all'omesso versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione **PRIMA della ricezione della comunicazione dell'esito del controllo** prevista dall' articolo 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (avviso bonario).

Ne consegue che i contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale dovranno porre **particolare attenzione alla corretta esecuzione dei versamenti in acconto e saldo**, che potrà avvenire anche mediante ricorso al **ravvedimento operoso**, per non correre il rischio di incorrere in una **causa di decadenza**, la quale, per effetto dell'art. 2 quater del DL n. 113/2024, travolgerebbe **anche** gli effetti protettivi della **Sanatoria per gli anni dal 2018 al 2022** (per coloro che avessero aderito o aderiranno anche a tale istituto entro il termine previsto per il 31 marzo 2025).

Altro aspetto su cui occorre continuare a prestare particolare attenzione nel tempo per mantenere l'efficacia del Concordato Preventivo per il 2024 e 2025 (e della Sanatoria 2018-2022) è l'**assenza**, con riferimento al periodo di imposta 2023, di **debiti fiscali e contributivi definitivamente accertati** con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Quanto previsto dovrebbe essere interpretato nel senso che i debiti che comportano la decadenza sono tutti quelli che risultano definitivi nel 2023, anche se riferiti a periodi precedenti.

Si precisa, sul punto, che non si verificherà comunque la causa di decadenza laddove l'ammontare complessivo del debito residuo non onorato, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di **5.000 euro**, senza che al predetto limite concorrano i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

Cordiali saluti.
Boscolo & Partners